



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Ecologia Urbana

COPIA

DETERMINAZIONE N. 1050 DEL 20/05/2019

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione impegno di spesa e determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di "Ricovero e gestione dei cani e gatti del Comune di Fano, del canile-rifugio di loc. Tre Ponti, del Gattile comunale adiacente e dell'oasi felina comunale. Periodo 1 luglio 2019-31 dicembre 2021"; contestuale proroga tecnica fino al 30 giugno 2019 del contratto n° Reg. 1334/2019.
-----------------	---

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la determinazione n° 401 del 25/02/2019 con cui venivano approvati i documenti per la procedura comparativa per l'affidamento del servizio di "Ricovero e gestione dei cani e gatti del Comune di Fano, del canile-rifugio di loc. Tre Ponti, del Gattile comunale adiacente e dell'oasi felina comunale per il periodo dal 01/06/2019 – 31/12/2021";

**VISTI** gli impegni di spesa n° 1351/2019, 93/2020, 10/2021;

**VISTO** che il bando è stato pubblicato sul sito dedicato del Comune di Fano, con scadenza 17/05/2019, alle ore 12:00;

**VISTA** la nota della Centrale Unica di Committenza, P.G. 36874 del 20/5/2019, la quale attesta che non sono state presentate offerte entro il termine stabilito;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione di un nuovo bando;

**CONSIDERATO** che, nelle more dell'effettuazione di un nuovo bando, il servizio deve essere reso senza soluzione di continuità in quanto attualmente sono ricoverati presso la struttura n° 98 gatti e n° 123 cani, e che il mantenimento di detti animali è obbligatorio per l'ente;

**VISTA** la legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo del 14.08.1991 n. 281 e s.m.i., che disciplina il trattamento degli animali da affezione e fissa la competenza relativa a Regioni, Comuni e A.S.L.; visto in particolare l'art. 3 comma 4: "I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti";

**VISTA** la L.R. 20 gennaio 1997 n. 10 e s.m.i. "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" in cui è stabilito che i Comuni debbano provvedere al ricovero, custodia e mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento, e debbano altresì mettere a disposizione dell'ASUR un gattile per il ricovero dei gatti malati o incidentati e disporre di oasi feline ove ricoverare i gatti che non possono essere reinseriti nelle colonie;

**VISTO** il Reg. Reg. 2/01, in particolare l'art. 2 comma 7: "per prevenire il sovraffollamento delle strutture di ricovero le amministrazioni locali possono prevedere incentivi all'adozione o all'affidamento, consistenti in prestazioni veterinarie, alimenti o altri servizi, ad eccezione della concessione di contributi in denaro";

**VERIFICATO** che la vigente normativa di settore favorisce l'affidamento della gestione dei ricoveri per animali alle Associazioni protezionistiche di volontariato (art. 2 e 4 Legge 281/1981, art. 2 L.R. 10/1997, sentenza Consiglio di Stato n. 1284/1999) e che il Ministero della Sanità ha asserito che il criterio dell'economicità per quanto concerne i servizi in questione si debba riferire non solo ai minori costi, ma anche alla garanzia del benessere animale (circolare n.5 del 14 maggio 2001);

**VISTA** la DGR n. 1314 del 15 settembre 2012 sono state stabilite le tariffe che i comuni debbono sostenere per il mantenimento dei cani randagi nelle strutture pubbliche e private;

**VISTO** il D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.", in particolare l'art. 56 che prevede che i comuni possono sottoscrivere



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Ecologia Urbana

con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, a condizione che sia corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

**VISTA** la DGC n° 55 del 14/2/2019 "Atto di indirizzo e direttive per l'attivazione della procedura finalizzata alla gestione del canile e gattile comunali nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 117/17; revoca deliberazione GC n° 162/17" con la quale la giunta da mandato a questa dirigenza di predisporre tutti gli atti necessari ad affidare il servizio in questione in attuazione dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento garantiti da idonee procedure comparative;

**VISTO** che nella stessa DGC è previsto che sia necessario avvalersi dell'U.O. Ecologia urbana sia per i dati storici, sia per i dati tecnici necessari all'attivazione delle procedure;

**VISTA** la relazione PG 10744 del 13/2/2018 dell'U.O. Ecologia Urbana "resoconto della gestione del canile-rifugio, del gattile e dell'oasi felina anno 2018 – comparazione del conferimento del servizio nel 2019 mediante ricorso al mercato ai sensi del vigente Codice dei Contratti o mediante procedura comparativa tra Organizzazioni di Volontariato ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017", agli atti presso questo ufficio, nella quale in base ai costi effettivamente sostenuti nell'anno 2018, comparati con la spesa per la tariffa ritenuta congrua per l'espletamento del livello del servizio richiesto, facendo riferimento alle tariffe previste nella DGR 1314/2012, si attesta che rispetto al ricorso al mercato "effettuando una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 con rimborso massimo delle spese effettuate e documentate per € 166.000 comporti a parità di espletamento del servizio un risparmio per l'amministrazione che va dal 21,29% al 26,50%" e che "Oltre al risparmio economico, il vantaggio dell'affidamento del servizio ad un'associazione senza scopo di lucro con esclusivo rimborso delle spese effettivamente sostenute comporta i seguenti vantaggi:

1) il controllo puntuale che le spese siano effettivamente sostenute secondo quanto previsto nel progetto/capitolato, in relazione al numero e alle condizioni fisiologiche e patologiche dei cani e dei gatti mantenuti;

2) le risorse economiche sono spese completamente ed esclusivamente con la finalità del benessere, dell'accudimento e della cura degli animali;

3) le associazioni di volontariato ricevono donazioni di cibo e materiale d'uso, ed effettuano attivamente raccolte implementando i quantitativi acquistati;

4) gli operatori sono affiancati dai volontari, che si prendono cura degli animali a titolo completamente gratuito".

**RITENUTO** altresì vantaggioso per il servizio in oggetto ricorrere alle Associazioni di volontariato piuttosto che al mercato, in quanto il costo del servizio si limita al rimborso delle sole spese sostenute e non è soggetto a IVA; inoltre l'attività svolta dai volontari delle associazioni animaliste non rappresenta un costo per l'Amministrazione comunale e garantisce altresì una particolare cura per gli animali non solo dal punto di vista dell'espletamento delle attività richieste, ma anche dal punto di vista dell'affettività e della tutela degli animali. In aggiunta, la L. 281/91 prevede comunque che le associazioni di volontariato animalista e zoofile debbano obbligatoriamente prestare servizio presso i rifugi per cani e gatti per quanto riguarda la gestione delle adozioni, anche nel caso di ricorso a gestori privati;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Ecologia Urbana

**VISTO** il contratto registrato al n°1334/2019 con l'Associazione di Volontariato Melampo Onlus per la gestione del canile, gattile e oasi felina municipali, in scadenza al 31/05/2019;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di avviare la procedura comparativa al fine di affidare in convenzione il servizio di gestione del canile-rifugio, del gattile e dell'oasi felina comunali ad un'associazione animalista o zoofila Onlus, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore;

**DATO ATTO** che sono stati redatti gli atti propedeutici all'affidamento in gestione esterna del servizio in questione, che vengono qui di seguito elencati e che fanno parte integrante della presente determinazione:

- ALLEGATO 1 – Disciplinare recante i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione dell'offerta tecnica;
- ALLEGATO 2 - Capitolato Speciale;

**VISTO** il combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO** che con nota acquisita con PG 36907 del 20/5/2019 l'Associazione Melampo Onlus ha espresso la propria disponibilità ai fini della proroga tecnica del contratto in essere, fermo restando il mantenimento delle stesse condizioni previste nel vigente contratto;

**STIMATO** in via presuntiva il valore dei servizi oggetto di proroga, alla luce del presumibile fabbisogno riferito al periodo 1/6/2019 – 30/6/2019, in complessivi € 13.833,33 (fuori campo IVA) per il servizio di canile-gattile-oasi felina, pari a 1/12 dell'importo annuale preventivato nel suddetto contratto;

**RITENUTO** altresì di avviare contestualmente le procedure per la scelta del contraente a cui affidare in gestione i predetti servizi per il periodo dal 1/7/2019 al 31/12/2021;

**ATTESTATO** che l'oggetto dei servizi da affidare consiste nell'esecuzione delle seguenti attività, secondo le modalità definite nel Capitolato Speciale allegato alla presente determinazione:

- custodia, cura e mantenimento dei cani ricoverati nel canile-rifugio comunale;
- custodia, cura e mantenimento dei gatti ricoverati presso il gattile e l'oasi felina comunale;
- erogazione di forme di assistenza agli animali mantenuti dal comune all'esterno delle strutture, ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del Regolamento regionale n° 2/01;
- manutenzione ordinaria delle strutture.

**DATO ATTO** che responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è la D.ssa Emanuela Giovannelli dell'U.O. Ecologia Urbana;

**DATO ATTO** che per l'avvio della procedura comparativa non è necessaria l'acquisizione del CIG, in quanto il servizio verrà effettuato con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, (si veda in proposito la risposta al quesito B18 del portale Anac (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita#d>));

**RITENUTO** di procedere all'approvazione degli atti relativi alla procedura comparativa allegati, ridurre l'impegno di spesa n° 1351/2019 dell'importo necessario alla proroga del servizio in corso per 1 mese, di confermare gli impegni di spesa già assunti per gli anni 2020 e 2021 e di assumere l'impegno di spesa per il periodo 01/07/2019- 31/12/2019, per fornire adeguata copertura finanziaria ai servizi in questione;

**VISTO** il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, nonché gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

**VISTO** l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

**VISTA** la Delibera di Giunta n° 602 del 29/12/2016 di modifica dell'ordinamento dell'Ente;

**VISTO** il Provvedimento del Sindaco n° 33 del 24/12/2016 con cui si nomina il sottoscritto Arch. Adriano Giangolini Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica, che comprende l'U.O. Ecologia Urbana;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Ecologia Urbana

Modalità affidamento: DISPOSIZIONE DI LEGGE/REGOLAMENTO  
DISPOSIZ. LEGGE/REGOLAMENTO  
Fuori Consip non vi sono convenzioni Consip

## ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n.172 del 14.11.2018 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2020/2021 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art.147-ter del TUEL - GIA' APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO GM.n.316 DEL 19.07.2018 - I.E";

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n.203 del 19.12.2018 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO"

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 24.01.2019 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021, PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI".

## DETERMINA

### INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

- 1) di ridurre l'impegno di spesa n° 1351/2019 dell'importo di € 13.833,33 necessari al mantenimento degli animali per il periodo previsto per l'espletamento della nuova procedura comparativa;
- 2) di impegnare al cap. 1307.13.341 del bilancio 2019 "Spese per la gestione dei rifugi, delle oasi feline e dei cani e gatti abbandonati" la somma di € 13.833,33 per la proroga del contratto reg. n° 1334/19 per 1 mese, a favore dell'associazione Melampo Onlus;
- 3) di attestare che il per la suddetta proroga è stato acquisito il CIG Z3F287A980;
- 4) di prorogare fino al 30/06/2019 il vigente contratto registrato al n° 1334/2019 stipulato con l'Associazione Melampo Onlus, con sede in Fano in Via Pandolfo Malatesta n° 2, CF 90006650411, fermo restando il mantenimento degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto, dando atto che in via presuntiva il valore dei servizi oggetto di proroga, è di € 13.833,33;
- 5) di approvare gli allegati 1 e 2 esplicativi della procedura comparativa che formano parte integrante del presente atto, cioè il Disciplinare recante i Requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione dell'offerta tecnica" (allegato 1) e il Capitolato Speciale per il servizio di "Ricovero e gestione dei cani e gatti del Comune di Fano, del canile-rifugio di loc. Tre Ponti, del Gattile comunale adiacente e dell'Oasi felina comunale"(allegato 2);
- 6) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Ecologia Urbana

7) **di dare atto** che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi del D.Lgs. n 267/00 e s.m.i;

8) **di stabilire** ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

- di avviare apposita procedura comparativa per l'affidamento del servizio di "Ricovero e gestione dei cani e gatti del Comune di Fano, del canile-rifugio di loc. Tre Ponti, del Gattile comunale adiacente e dell'Oasi felina comunale – periodo 1/7/2019 – 31/12/2021" da espletarsi mediante le procedure previste all'art. 56 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.;

- che nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di gara potrà essere disposta una proroga del servizio fino ad un massimo di 3 mesi alle medesime condizioni contrattuali;

9) **di stabilire** che l'importo complessivo per l'esecuzione dei servizi oggetto della procedura comparativa, riferito all'intero periodo di durata, è stimato in via presuntiva in euro 415.000,00 IVA ESENTE, oltre all'eventuale proroga tecnica per un massimo di mesi 3 pari ad euro 41.500,00 IVA ESENTE, come da seguente prospetto:

Anno	IMPORTO IVA ESENTE
Anno 2019, 6 mesi	€ 83.000,00
Anno 2020, 12 mesi	€166.000,00
Anno 2021, 12 mesi	€166.000,00
TOTALE fino al 31/12/2021	€415.000,00
Eventuale proroga massimo 3 mesi – anno 2022	€41.500,00
<b>Importo totale IVA ESENTE, comprensivo dell'opzione di eventuale proroga tecnica</b>	<b>€456.500,00</b>

10) **di stabilire** inoltre:

- che il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;

- che l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel Capitolato speciale di cui all'**allegato 2**, parte integrante del presente atto;

- che i criteri specifici per la valutazione delle offerte e le loro modalità di valutazione sono precisati nell'ambito del capitolato speciale di appalto e dei documenti correlati;

- che nelle more della stipula del contratto e qualora se ne ravvisino particolari ragioni di urgenza, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto;

- che la stipula della convenzione avverrà nella forma della scrittura privata;

- di aggiudicare il servizio anche nel caso pervenga una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente;

- di richiedere ai concorrenti, per la partecipazione alla gara, i requisiti professionali, di carattere economico-finanziaria e tecnico organizzativo, contenuti nell'**allegato 1** facente parte integrante del presente atto;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Ecologia Urbana

**11) di provvedere** alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito internet: [www.comune.fano.pu.it](http://www.comune.fano.pu.it) del Comune, nella sezione dedicata ai bandi e avvisi di gara;

**12) di confermare** integralmente gli impegni assunti con determina 401/19, n° 93/2020, n° 10/2021;

**13) di attestare** ai sensi dell'art.147 bis del Tuel, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

**14) di rendere noto** che Responsabile del Procedimento per la procedura comparativa per l'affidamento del servizio in oggetto e per la proroga tecnica del contratto reg. n° 1334/2019 è la D.ssa Emanuela Giovannelli dell'U.O. Ecologia urbana;

**15) di dare mandato** all'Ufficio Appalti e contratti di procedere alla predisposizione degli atti necessari e alla pubblicazione dell'avviso del bando di gara per il presente appalto, in conformità alla normativa vigente in materia, con facoltà di apportare le modifiche di carattere non sostanziale, necessarie al corretto espletamento delle procedure;

La presente determinazione viene trasmessa alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge 488/1999 e, per le procedure attuative, all'Ufficio Appalti e Contratti e all'Ufficio di Ragioneria.

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104.

di dare atto che Responsabile del Procedimento é: **GIOVANNELLI EMANUELA**

**IL DIRIGENTE**  
SETT. 4° URBANISTICA  
**GIANGOLINI ADRIANO**

**DETERMINAZIONE N. 1050 DEL 20/05/2019**

<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b>
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)
<b>INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA</b>

**Riferimenti contabili:**

Mecc./Voce	Descr.Voce	Impegno	Soggetto	Importo
0000.000.00 (Voce DL118) 1307.13.341	SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFUGI, DELLE OASI FELINE E DEI CANI E GATTI ABBANDONATI- PRESTAZ. DI SERVIZI	2019 - 01854	ASSOCIAZIONE "MELAMPO"	13.833,33

si conferma € 83.00,00 su imp.2019/1351;€ 166.000,00 su imp.2020/93;€ 166.000,00 su imp.2021/10 al cap.1307.13.341=

previa riduzione di € 13.833,33 su imp. 19/1351

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 21-05-2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI

Mantoni Daniela

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

